

Pubblicato il 12/06/2023

N. 05749/2023REG.PROV.COLL.
N. 06355/2018 REG.RIC.
N. 10296/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sui ricorsi iscritti ai numeri di registro generale 6355 del 2018 e 10296 del 2019, proposti dai signori Agostino Di Lorenzo, Michele Di Lorenzo, rappresentati e difesi dagli avvocati Angelo Clarizia, Gennaro Macri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

contro

Comune di Napoli, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Fabio Maria Ferrari, Giacomo Pizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Leone in Roma, via Appennini 46;

per la riforma

quanto al ricorso n. 6355 del 2018:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione Quarta, n. 14/2018, resa tra le parti.

quanto al ricorso n. 10296 del 2019:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per La Campania, sezione Quarta. n. 2170/2019, resa tra le parti.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 giugno 2023 il Cons. Ugo De Carlo e uditi gli avvocati Clarizia Angelo e Macrì Gennaro per parte appellante e Pizza Giacomo per il Comune appellato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I signori Agostino Di Lorenzo e Michele Di Lorenzo hanno impugnato la sentenza 14/2018 del T.a.r. per la Campania che aveva respinto il loro ricorso per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Napoli di una piscina mq. 72,00 con n. 2 colonnine adibite a docce pozzetto per pompa filtraggio acqua massetto in calcestruzzo di mq. 15 con sovrastante casetta in legno mq. 12, impianti fognari e idroelettrici, gazebo tettoia di mq. 25 con 3,00 di h con copertura di pannelli termoisolanti non ancorata al suolo.
2. Gli appellanti avevano presentato un d.i.a. finalizzata alla sistemazione di un'area pertinenziale alle rispettive abitazioni, destinata a giardini, anche mediante realizzazione di una vasca per la messa a dimora di piante e fauna acquatica. Dopo un primo sopralluogo del 2009 che aveva accertato la conformità dell'interventi realizzato con la d.i.a. contestava la realizzazione di opere non previste nella d.i.a. cioè quelle poi oggetto del provvedimento impugnato.
3. La sentenza impugnata aveva dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il gravame quanto ai manufatti che erano stati demoliti e

cioè il gazebo, la casetta che ospitava i servizi igienici e la pavimentazione e respinto il ricorso quanto al resto.

La reiezione è stata motivata in relazione alla valutazione unitaria delle opere contestate dal Comune ritenendo che la realizzazione della piscina costituisce un intervento di nuova costruzione, consistendo nella realizzazione di una nuova volumetria, seppur interrata che richiede il permesso di costruire.

Venivano respinte anche le censure procedurali, oltre a quella che lamentava la mancata valutazione di un accertamento di conformità dovendo essere richiesto dal privato che in effetti successivamente aveva presentato l'istanza che era stata respinta e su cui pendeva autonomo ricorso.

Quanto alla sostituzione della sanzione ripristinatoria con quella pecuniaria, essa poteva essere concessa solo in fase esecutiva se la demolizione si rivelasse impossibile.

4. L'appello si fonda su tre motivi.

4.1. Il primo contesta il mancato accoglimento dell'istanza di riunione dell'impugnazione dell'ordinanza di demolizione con i gravami avverso l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere non demolite e il mancato accoglimento dell'istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001.

Laddove fosse stata accolta l'istanza di riunione si sarebbe potuto accertare l'assentibilità della piscina mediante d.i.a. e l'installazione di un gazebo di dimensioni ridotte all'esito della demolizione degli altri manufatti.

4.2. Il secondo motivo lamenta che la mancata trattazione congiunta non ha consentito di valutare che dopo la demolizione effettuata doveva essere accolta dell'istanza di accertamento di conformità delle rimanenti opere.

4.3. Il terzo motivo censura l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione nella parte in cui si estendeva anche ad opere assentibili ed assentite a mezzo d.i.a., senza peraltro procedere preliminarmente all'annullamento di quest'ultima. La piscina non costituendo volume ben può essere autorizzata tramite d.i.a. così come era stata autorizzata la vasca ornamentale.

5. Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli, chiedendo il rigetto dell'appello.
 6. Con autonomo gravame i signori Agostino Di Lorenzo e Michele Di Lorenzo hanno impugnato la sentenza 2170/2019 del T.a.r. per la Campania che aveva respinto il loro ricorso per l'annullamento della disposizione dirigenziale del comune di Napoli del 9 gennaio 2015 avente ad oggetto l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive e dell'area di sedime della p.lla 515 fg. 28 del N.C.T.
 7. Non avendo gli appellati provveduto alla demolizione di tutti i manufatti indicati nell'ordinanza di demolizione impugnata nel processo connesso, il Comune di Napoli aveva provveduto ad acquisire l'area di sedime delle opere non demolite.
 8. La sentenza impugnata aveva respinto il ricorso poiché le censure erano analoghe a quelle formulate nel ricorso avverso l'ordinanza di demolizione che erano state rigettate.
 9. I tre motivi di appello erano perfettamente speculari a quelli esposti in relazione alla sentenza che aveva respinto il ricorso avverso l'ordinanza di demolizione.
 10. Il Comune di Napoli si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello.
 11. Preliminarmente occorre procedere alla riunione dei ricorsi per la loro connessione oggettiva e soggettiva.
 12. Gli appelli non sono fondati.
 - 12.1. Il primo motivo non ha ragione di essere esaminato dal momento che il Collegio ha ritenuto di riunire i ricorsi pendenti presso la stessa sezione.
 - 12.2. Il secondo e terzo motivo possono essere affrontati congiuntamente.
- Laddove vengano contestati una serie di abusi effettuati sul medesimo immobile non può effettuarsi una loro valutazione parcellizzata per individuare quelli assentiabili con una semplice d.i.a. e quelli che necessitano di un permesso di costruire. Costituisce, al contrario, un orientamento consolidato che la valutazione di una pluralità di abusi deve essere

complessiva: *“la valutazione degli abusi edilizi e/o paesaggistici richiede una visione complessiva e non atomistica delle opere eseguite, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio o al paesaggio deriva, non da ciascun intervento in sé considerato, ma dall'insieme dei lavori nel loro contestuale impatto edilizio e paesistico e nelle reciproche interazioni”* (Cons. Stato, Sez. VI, 19 aprile 2023, n. 3964; nello stesso senso sez. VI, 18 ottobre 2022, n.8848).

L'aver demolito alcuni dei nuovi volumi che erano stati creati a servizio della piscina non aveva reso l'intervento assentibile con d.i.a. e la nota del 15 settembre 2015, poi superata dalla declaratoria di improcedibilità della sanatoria impugnata con autonomo ricorso, non si era limitata ad indicare in manufatti da demolire ma aveva ordinato le opere di ripristino non specificamente indicate, necessarie affinché l'intervento da sanare potesse rientrare nella definizione di restauro e risanamento conservativo di cui all'art.3 comma 1, lett.c) d.P.R. 380/2001.

Secondo gli appellanti non vi è alcuna differenza sostanziale tra una vasca ornamentale ed una piscina perché in nessuna delle due ipotesi vi è creazione di volumi, cosicché, una volta demoliti i manufatti creati a corredo della piscina, l'intervento era autorizzabile con la d.i.a. presentata nel 2009.

Tale assunto è smentito da un costante orientamento giurisprudenziale, espresso in precedenza da numerosissime sentenze dei T.a.r. e più recentemente fatto proprio da Consiglio di Stato (si veda *ex multis* Consiglio di Stato sez. VII 3275/2023, 4488/2023 e 5417/2023).

Secondo tale orientamento tutti gli elementi strutturali concorrono al computo di volumetria dei manufatti, interrati o meno, e fra di essi deve intendersi ricompresa anche la piscina, in quanto non qualificabile come pertinenza in senso urbanistico in ragione della funzione autonoma che è in grado di svolgere rispetto a quella propria dell'edificio cui accede; la piscina, infatti, non può essere attratta alla categoria urbanistica delle mere pertinenze, poiché, sul piano funzionale, non è esclusivamente complementare all'uso delle abitazioni e non costituisce una mera attrezzatura per lo svago alla stessa

stregua di un dondolo o di uno scivolo installati nei giardini o nei luoghi di svago.

Inoltre non vi era alcuna necessità di annullare la d.i.a. del 2009 prima di ordinare la demolizione della piscina poiché la d.i.a. riguardava una vasca ornamentale manufatto radicalmente diverso da una piscina.

La mancata demolizione ha comportato l'ordine di acquisizione rispetto al quale non sono state formulate autonome censure.

13. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispotivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Condanna gli appellanti in solido tra loro a rifondere al Comune di Napoli le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 4.000 (quattromila) oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023, tenuta da remoto ai sensi dell'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm., con l'intervento dei magistrati:

Fabio Franconiero, Presidente FF

Sergio Zeuli, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere

Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Ugo De Carlo

IL PRESIDENTE
Fabio Franconiero

IL SEGRETARIO